Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Venerdì, 29 marzo 1929 - Anno VII** — **Numero 74**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unita Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma:** *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — **Pistoia:** *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — **Reggio Calabria:** *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — **Sansevero:** *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — **Sassari:** *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — **Taranto:** *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844 — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — **Vicenza:** *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 967.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1929, n. 315.

Riunione dei comuni di Passerano e Primeglio-Schierano e di parte del comune di Marmorito in un unico Comune denominato « Passerano-Marmorito », e aggregazione al comune di Aramengo della rimanente parte del territorio di Marmorito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Passerano, Primeglio-Schierano e Marmorito, eccettuata la parte di territorio delimitata in tinta viola nella pianta topografica vistata in data 12 gennaio 1929 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Alessandria, sono riuniti in unico Comune con denominazione « Passerano-Marmorito » e capoluogo Passerano.

L'anzidetta parte di territorio del comune di Marmorito è aggregata al comune di Aramengo.

Art. 2.

La pianta topografica richiamata nell'articolo precedente, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà le condizioni della riunione dei comuni di Passerano, Primeglio-Schierano e Marmorito, e provvederà altresì al reparto del patrimonio e delle attività e passività di quest'ultimo Comune fra quelli di Passerano-Marmorito ed Aramengo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 130. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 968.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1929, n. 318.

Autorizzazione al comune di Campiglione a modificare la propria denominazione in quella di « Campiglione-Fenile ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza in data 29 gennaio 1929 con cui il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Campiglione, in esecuzione della propria deliberazione 2 ottobre 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Campiglione-Fenile »;

Visto il parere favorevole espresso dal commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Torino con la deliberazione in data 3 dicembre 1928, adottata coi poteri del Consiglio provinciale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Campiglione, in provincia di Torino, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Campiglione-Fenile ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 133. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 969.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 317.

Aggregazione del comune di Campello Monti a quello di Valstrona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2521, con cui i comuni di Germagno, Loreglia, Luzzogno, Fornero, Massiola, Sambughetto e Forno, in provincia di Novara, sono stati riuniti in unico Comune denominato « Valstrona »;

Veduto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 106, con cui è stata disposta la riaggregazione alla provincia di Novara del comune di Campello Monti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Campello Monti è aggregato a quello di Valstrona.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 132. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 970.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1929, n. 316.

Riunione dei comuni di Casalnuovo di Napoli e Licignano di Napoli, nonchè di parti di territorio dei comuni di Afragola, Napoli e Pomigliano d'Arco, in un unico Comune denominato « Casalnuovo di Napoli ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Casalnuovo di Napoli e Licignano di Napoli, nonchè le parti di territorio dei comuni di Afragola, Napoli e Pomigliano d'Arco, delimitate giusta la pianta planimetrica vistata il 12 gennaio 1929 dall'ingegnere capo della sezione tecnica catastale di Napoli, sono riuniti in unico Comune denominato « Casalnuovo di Napoli ».

La pianta anzidetta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'Alto Commissario per la provincia di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, stabilirà le condizioni della riunione dei comuni di Casalnuovo di Napoli e Lici-

gnano di Napoli e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Casalnuovo di Napoli e quelli di Afragola, Napoli e Pomigliano d'Arco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 131. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **971.**

REGIO DECRETO 14 marzo 1929, n. **359.**

Estensione agli ufficiali della Regia guardia di finanza della indennità di alloggio stabilita per gli ufficiali dei carabinieri Reali col R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;
Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073;
Visti i Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1281, e 31 dicembre 1923, n. 3170, portanti modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, che reca nuove norme in materia di alloggi per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Regia guardia di finanza, con effetto dal 15 luglio 1923, data di entrata in vigore del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, le disposizioni del R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, che riguardano l'indennità di alloggio agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno fissate le norme per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 177. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **972.**

REGIO DECRETO 21 febbraio 1929, n. **319.**

Delimitazione dei confini tra i comuni di Tromello e Borgo San Siro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 aprile 1927, n. 657, con cui la frazione Torrazza e dipendente cascina Durazzina sono state staccate dal comune di Tromello e aggregate a quello di Borgo San Siro;
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine tra il comune di Tromello e quello di Borgo San Siro è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata in data 19 dicembre 1928 dall'ingegnere dirigente l'ufficio del Genio civile di Pavia.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 134. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **973.**

REGIO DECRETO 25 febbraio 1929, n. **320.**

Autorizzazione al comune di Cornedo a modificare la propria denominazione in quella di « Cornedo all'Isarco ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con la quale il commissario prefettizio per l'amministrazione del comune di Cornedo, in esecuzione della propria deliberazione 18 febbraio 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Cornedo all'Isarco »;
Veduto il parere favorevole espresso dal commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Bolzano con la deliberazione in data 15 marzo 1928, adottata con i poteri del Consiglio;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cornedo, in provincia di Bolzano, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Cornedo all'Isarco ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 135. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **974.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **338.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Presegno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 settembre 1928, n. 2283, col quale il comune di Presegno è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Lavenone;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Lavenone, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Presegno;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Presegno è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 147. — FERZI.

Numero di pubblicazione **975.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **339.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Belprato e Navono ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Livemmo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 settembre 1928, n. 2371, col quale i comuni di Livemmo, Belprato e Navono venivano riuniti in un solo Comune denominato Pertica Alta, con sede a Livemmo;
Vista la deliberazione del podestà di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Pertica Alta funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Belprato e Navono sono soppressi, e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Livemmo è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Pertica Alta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 148. — FERZI.

Numero di pubblicazione **976.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **340.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Seclì.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2041, col quale il comune di Seclì è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Aradeo;
Vista la deliberazione del podestà di Aradeo rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Seclì;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Seclì è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 149. — FERZI.

Numero di pubblicazione **977.**

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. **341.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Acquappesa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2517, col quale il comune di Acquappesa è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Guardia Piemontese, denominato Guardia Piemontese Terme, con sede nella frazione Intavolata;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Guardia Piemontese Terme, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Acquappesa;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Acquappesa è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 150. — FERZI.

Numero di pubblicazione **978.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **342.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Orciano Pisano ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Santaluce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 ottobre 1928, n. 2048, col quale i comuni di Orciano Pisano e Santaluce venivano riuniti in un solo Comune denominato Santaluce-Orciano;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Santaluce-Orciano funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Orciano Pisano è soppresso, e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Santaluce è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Santaluce-Orciano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 151. — FERZI.

Numero di pubblicazione **979.**

REGIO DECRETO 23 gennaio 1929, n. **344.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Camino di Codroipo e di Rivolto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1089, col quale i comuni di Camino di Codroipo e di Rivolto sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Codroipo;

Vista la deliberazione del podestà del comune di Codroipo, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Camino di Codroipo e di Rivolto;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Camino di Codroipo e di Rivolto sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 153. — FERZI.

Numero di pubblicazione **980.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **343.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Mojo Alcantara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 1935, col quale il comune di Mojo Alcantara è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Lanza;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Lanza rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Mojo Alcantara;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Messina;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Mojo Alcantara è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 152. — Ferzi.

Numero di pubblicazione 981.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 345.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Carlino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 marzo 1928, n. 838, col quale il comune di Carlino è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di San Giorgio di Nogaro;
Vista la deliberazione del podestà di San Giorgio di Nogaro rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Carlino;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello di Venezia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Carlino è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 154. — Ferzi.

Numero di pubblicazione 982.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 346.
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Castelratti, Molo Borbera e Torre Ratti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1182, col quale i comuni di Castelratti, Molo Borbera e Torre Ratti sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Borghetto Borbera;
Vista la deliberazione del podestà di Borghetto Borbera, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Castelratti, Molo Borbera e Torre Ratti;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Castelratti, Molo Borbera e Torre Ratti sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 155. — Ferzi.

Numero di pubblicazione 983.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 347.
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Ciseriis e Segnacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 marzo 1928, n. 674, col quale i comuni di Ciseriis e Segnacco sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Tarcento;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Tarcento, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Ciseriis e Segnacco;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello di Venezia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Ciseriis e Segnacco sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 156. — Ferzi.

Numero di pubblicazione 984.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 348.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ipplis.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 536, col quale il comune di Ipplis è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Premariacco;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Premariacco rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ipplis;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Ipplis è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 157. — Ferzi.

Numero di pubblicazione 985.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. 352.

Istituzione di un ufficio di conciliazione nella frazione Sartano del comune di Torano Castello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 6 aprile 1927 del podestà del comune di Torano Castello, rivolta ad ottenere l'istituzione di un separato ufficio di conciliazione nella frazione Sartano con giurisdizione sul territorio omonimo;
Visto il parere favorevole del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro;
Ritenuto che concorrono le circostanze volute dagli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito un ufficio di conciliazione nella frazione Sartano, dipendente dal comune di Torano Castello, con giurisdizione sul territorio della predetta frazione Sartano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 174. — Sirovich.

Numero di pubblicazione 986.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 307.

Erezione in ente morale della Fondazione « Carlo Archi » con sede in Trieste.

N. 307. R. decreto 11 febbraio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Carlo Archi », con sede a Trieste, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 987.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1929, n. 301.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio della Funicolare centrale di Napoli.

N. 301. R. decreto 21 febbraio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio della Funicolare centrale di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 988.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. 310.

Donazione allo Stato di un quadro dell'on. senatore Francesco Paolo Michetti.

N. 310. R. decreto 4 febbraio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la donazione fatta allo Stato dall'on. senatore Francesco Paolo Michetti del suo quadro « Gli Storpi ».

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 989.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1929, n. 349.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, con sede in Treviso.

N. 349. R. decreto 14 febbraio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, con sede in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 990.

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. 350.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Peidago, con sede in Ventimiglia.

N. 350. R. decreto 7 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Peidago, con sede nel comune di Ventimiglia, provincia di Imperia, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 marzo 1929.

Approvazione, in via di ratifica, dell'acquisto di un terreno in Treviso da parte dell'Opera nazionale Balilla.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la deliberazione 22 gennaio 1929-VII, n. 3, del presidente dell'Opera nazionale Balilla, con cui si stabilisce:

a) di ratificare l'acquisto, stipulato il 27 novembre 1928-VII di un terreno in Treviso intestato al sig. Pietro Provera, iscritto in catasto alla sezione San Giuseppe, foglio IV, n. 224, della superficie di m² 6537, pel complessivo prezzo di L. 78,444;

b) di sostenere la spesa di L. 200,000, di cui 100,000 a carico del bilancio 1928, e 100,000 a carico del bilancio 1929, per costruire, sul terreno anzidetto, un edificio destinato a sede dell'Opera in Treviso;

Visti gli atti prodotti al fine di dimostrare la libera proprietà del fondo in testa all'alienante sig. Provera;

Ritenuto che non risulta se detto alienante abbia soddisfatto la tassa sul patrimonio;

Ritenuto che il prezzo dell'alienante sig. Provera è stato già pagato;

Visto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Decreta:

E' approvata, in via di ratifica, la deliberazione 22 gennaio corrente anno del presidente dell'Opera nazionale Balilla, salve le eventuali responsabilità a carico di chi di ragione, nell'ipotesi di evizione del fondo acquistato.

Roma, addì 19 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo: Mussolini.

(902)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.

Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Severo (Foggia).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto delle imposte di San Severo (Foggia);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 15 aprile 1929 per gli otto Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Severo (Foggia) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro: Mosconi.

(898)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1929.

Schema di elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia del Carnaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuta la necessità di formare l'elenco delle acque pubbliche della provincia del Carnaro;

Visto il rapporto 15 febbraio 1929-VII, n. 330, dell'ufficio del Genio civile di Fiume;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato il seguente schema di elenco delle acque pubbliche della provincia del Carnaro:

Schema di elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia del Carnaro.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Fiume Timavo (Recca)	Viene inghiottito dalle grotte di S. Canziano	Zabice Castelvecchio (frazione di Castel Jablanizza) Terciano (frazione di Castel Jablanizza) Cossese (frazione di Villa Nevoso) Villa del Nevoso-Primano	Tutto il tratto scorrente nella provincia dalle origini
2	Rio Villa del Nevoso (Bisterza)	Fiume Timavo (Recca)	Villa del Nevoso	Dallo sbocco alle origini
3	Torrente Susak	Rio Villa del Nevoso (Bisterza)	Villa del Nevoso	Idem
4	Sorgenti Jasena	Rio Villa del Nevoso (Bisterza)	Villa del Nevoso	Idem
5	Sorgenti Coslico	Rio Villa del Nevoso (Bisterza)	Villa del Nevoso	Idem
6	Sorgenti Podatenyssk	Fiume Timavo (Recca)	Villa del Nevoso	Idem
7	Rio Posser	Fiume Timavo (Recca)	Borze di Torrenova (frazione di Villa del Nevoso)	Idem
8	Torrente Molla (Clivinicco)	Fiume Timavo (Recca)	Bucovizza Piccola (frazione di Villa del Nevoso) Sareccizza in Val Timavo (frazione di Villa del Nevoso)	Tutto il tratto scorrente nella provincia fino allo sbocco
9	Rio Pulla	Torrente Molla (Clivinicco)	Zamon di Sopra (frazione di Castel Jablanizza)	Dallo sbocco alle origini
10	Fiume Fiusa	Viene nghiottito dalle grotte di Postumia	Parie (frazione di Fontana del Conte)	Tratto scorrente nella provincia
11	Torrente Val Santamarina	Golfo Quarnero	Val Santamarina (frazione di Moschiena)	Dallo sbocco alle origini
12	Sorgente del Faggio	Si perde nel torrente Val Santamarina	Trebische al Rio (frazione di Moschiena)	Idem
13	Torrente Medea	Golfo Quarnero	Medea (frazione di Laurana)	Idem
14	Torrente Banina	Golfo Quarnero	Ica (frazione di Laurana)	Idem
15	Sorgenti di Recina (q. m 727)	Interamente captato per l'acquedotto di Volosca Abbazia	Laurana	Alle origini
16	Sorgenti del Piccolo Montemaggiore (q m 986).	Idem come sopra	Piccolo Monte Maggiore (frazione Moschiena)	Alle origini
17	Rio Cesara	Golfo Quarnero	S. Antonio (frazione di Moschiena)	Dallo sbocco alle origini
18	Canale Placca	Golfo Quarnero	Fiume	Dallo sbocco al suo incontro con Via dell'Istria
19	Sorgenti Zvir	Fiume Eneo	Id.	Dallo sbocco alle origini
20	Fiume Eneo (Recina)	Golfo Quarnero	Id.	Per tutto il tratto che è confino tra il Regno d'Italia e il Regno S.H.S.
21	Corso d'acqua in Via Parini-Manifattura Tabacchi-Fiume	Golfo Quarnero	Id.	Dallo sbocco fino alle sorgenti site all'incrocio di Via Parini e Via Manzoni
22	Sorgenti del « Largo dei Pioppi »	Golfo Quarnero	Id.	Dallo sbocco alle origini
23	Sorgenti presso lo Stabilimento Prodotti chimici-Cantrida	Golfo Quarnero	Cantrida (frazione di Fiume)	Idem
24	Sorgenti e ruscello dello « Scoglietto »	Fiumara	Fiume	Idem

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gli interessati potranno produrre opposizioni e la provincia del Carnaro potrà presentare le sue osservazioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Fiume è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: GIURIATI.

(678)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 14950.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Paolo de Strobach, nato a Laurana il 5 aprile 1897 da Giuseppe e da Amelia Persich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stradi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Paolo de Strobach è ridotto nella forma italiana di « Stradi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ada Battestin, nata a Laurana il 2 maggio 1897, moglie;

Cesare, nato a Laurana il 14 novembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(716)

N. 14273.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Kastl, nato a Fiume il 3 giugno 1906 da Giuseppe e da Hammerl Maria, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini delria, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Castelli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Kastl, è ridotto nella forma italiana di « Castelli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 22 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(717)

N. 16887.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Tomaso Albrecht, nato a Villa Slavina (prov. di Trieste) il 20 dicembre 1874 da Martino e da Maria Lemout, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Alberti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Tomaso Albrecht è ridotto nella forma italiana di « Alberti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Mlakar, nata a Brezice il 19 dicembre 1877, moglie;

Giuseppe, nato ad Abbazia il 22 marzo 1908, figlio;

Francesco, nato ad Abbazia il 18 dicembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(718)

N. 15458.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Brkljacic, nato a Novi il 18 agosto 1878 da Giovanni e da Maria Dekleva, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Berchiani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Brkljacic è ridotto nella forma italiana di « Berchiani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Edvige Kucich, nata a Fiume il 25 agosto 1884, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(719)

N. 13852.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giacinto Samanich, nato a Fiume l'11 novembre 1871 da Giovanni e da Teresa Miculinich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Samani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giacinto Samanich è ridotto nella forma italiana di « Samani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Milocvich, nata a Fiume il 13 giugno 1872, moglie;

Olimpia, nata a Fiume il 15 aprile 1902, figlia;

Floriano, nato a Fiume il 4 maggio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(720)

N. 15972.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Leandro Versich, nato a Laurana il 24 settembre 1897 da Matteo e da Antonia Rossovich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Versi ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Leandro Versich è ridotto nella forma italiana di « Versi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(724)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 71.

Media dei cambi e delle rendite
del 27 marzo 1929 - Anno VII

Francia	74.61	Belgrado	33.60
Svizzera	367.52	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.694	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.66	Norvegia	5.09
Spagna	290 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.653	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.531	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schilling)	2.687	Danimarca	5.09
Praga	56.65		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	69.775
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65.75
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.50
New York	19.09	Consolidato 5 %	80.45
Dollaro Canadese	19 —	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.60
Oro	368.35		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.